



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 19/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 D.LGS. N. 175/2016 RIFERITA AL 31/12/2021

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
ARRAS MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Assente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 24

Assenti n. 1

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 D.LGS. N. 175/2016 RIFERITA AL 31/12/2021

Deliberazione proposta dal Vicesindaco e Assessore alle Partecipate

Visto il D. Lgs. n. 175 del 19/08/2017 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e s.m.i. (di seguito, “Tusp”);

Visto l’art. 4 co. 1 Tusp secondo cui le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 D. Lgs. 165/2001 non possono, direttamente o indirettamente, costituire acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visti, in particolare:

-l’art. 4 co. 2 Tusp che autorizza le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti del co. 1, a costituire, acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”;

-l’art. 4 co. 3 Tusp che, *“al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio”*, autorizza le pubbliche amministrazioni ad acquisire, anche *“in deroga al co. 1”*, *“partecipazioni in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

Visto l’art. 20 Tusp, recante la disciplina della *“razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di:

-effettuare annualmente, con proprio provvedimento da approvarsi entro il 31/12, *“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;

-predisporre *“ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 co. 2 Tusp, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da apposita relazione tecnica con indicazione di modalità e tempi di attuazione”*;

-in caso di adozione del piano all’esito della revisione, approvare entro il 31/12 dell’anno successivo *“una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”*.

Rilevato che ai sensi dell’art. 20, 2°co. Tusp il piano di riassetto deve essere adottato laddove, in sede di analisi periodica di cui all’art. 20 co. 1 Tusp, l’amministrazione rilevi partecipazioni societarie che presentino anche una sola delle seguenti caratteristiche:

a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art.4;

b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore ai dipendenti;

c) svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali;

d) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000;

e) esercitino attività diverse dalla gestione di un servizio d’interesse generale ed abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art.4.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MICHELINA BONITO il 22/12/2022 12:37:07 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Proposta di delibera di consiglio: 2022 / 67 del 19/12/2022

Visti gli artt. 20, co. 3 e co. 4 Tusp, secondo cui il provvedimento di revisione periodica (analisi), il piano di riassetto e la relazione sull'attuazione del piano sono adottati entro il 31/12 di ogni anno e sono trasmessi alla struttura di monitoraggio sull'attuazione della riforma istituita presso il Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 Tusp (di seguito, per brevità, "struttura di monitoraggio") e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Considerato che ai fini della revisione periodica rilevano le seguenti definizioni (art. 2 Tusp):

- società: *"organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c."*;
- società quotate: *"società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; società che hanno emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati"*;
- partecipazione diretta: *"titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*;
- partecipazione indiretta: *"partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*.

Visti gli *"indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"* del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti pubblicati sul sito istituzionale della struttura di monitoraggio, con particolare riferimento al par. 4.1. "parametro oggettivo" ove si specifica che rientrano tra le partecipazioni indirette rilevanti ai fini della revisione quelle detenute dall'amministrazione per il tramite di società o organismi controllati, fermo restando che *"la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del Tusp (...) come i consorzi di cui all'art. 31 Tuel e le aziende speciali di cui all'art. 114 Tuel che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di revisione periodica"*.

Vista la Deliberazione n.110/2022/SRCPIE/PRSE della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, che invita le pubbliche amministrazioni detentrici di partecipazioni in società quotate a includere le stesse e, ove soggette a controllo, anche congiunto, le relative partecipazioni indirette, nella revisione periodica ex art. 20 Tusp (nello specifico, Smat S.p.A. e società da essa partecipate).

Viste le "schede di rilevazione" relative, rispettivamente, alla revisione periodica e alla relazione di cui all'art. 20, co. 1 e 2 Tusp, pubblicate sul sito istituzionale della struttura di monitoraggio, che costituiscono un modello esemplificativo per la rappresentazione dei dati richiesti dalla normativa.

Richiamati i seguenti atti prodromici del Comune di Rivoli:

- piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 612, L. 190/2014 n. 190, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 31/3/2015;
- ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 27/09/2017;
- revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2017 adottata ex art. 20 Tusp con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 20/12/2018;
- revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 adottata ex art. 20 Tusp con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 17/12/2019;
- revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 adottata ex art. 20 Tusp con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 21/12/2020;
- revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 adottata ex art. 20 Tusp con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2021;

Dato atto che l'analisi periodica al 31/12/2021 evidenzia che il Comune di Rivoli risulta detentore diretto delle partecipazioni societarie rappresentate nel seguente elenco (Tabella 1);

TABELLA 1 – PARTECIPAZIONI DIRETTE			
DENOMINAZIONE	CODICE	QUOTA	DESCRIZIONE
ESITO			

PARTECIPATA	FISCALE		ATTIVITÀ	RICOGNIZIONE
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	02622940233	0,0064%	Raccolta del risparmio e esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. 385/1993 con intento precipuo di perseguire obiettivi di finanza etica	Mantenimento senza interventi
Centro Agroalimentare Torino S.c.p.A. (C.A.A.T.)	05841010019	0,04%	Costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso di interesse nazionale di Torino comprese strutture di trasformazione/condizionamento nonché sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento e all'utilizzo di tali strutture	Mantenimento senza interventi
C.I.D.I.U. Centro Intercomunale di Igiene Urbana S.p.A.	08683840014	27,145%	Gestione dei rifiuti di qualunque genere e natura, come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale	Mantenimento senza interventi
Millerivoli S.r.l.	09345600010	100,00%	Gestione dei servizi pubblici locali e, in particolare, dei parcheggi in sottosuolo e soprassuolo	Razionalizzazione: mantenimento con interventi
Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione (Fallimento)	04256970015	1,51%	Laboratorio didattico e fruizione di soggiorni in località climatiche da parte di giovani e di soggetti che ne necessitano	Razionalizzazione: Liquidazione (Fallimento)
S.M.A.T. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	07937540016	0,00093%	Attività concorrenti a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 lett.f) L.36/1994 (Società quotata)	Mantenimento senza interventi
Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.	07401840017	0,12%	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati	Mantenimento senza interventi
Villa Melano S.p.A. in liquidazione	08925090014	16,243%	Gestione di una struttura ricettiva alberghiera ottenuta attraverso il recupero e la trasformazione del complesso della Villa Melano	Razionalizzazione: Liquidazione
Zona Ovest di Torino S.r.l.	08239700019	22,71%	Soggetto Responsabile dei	Mantenimento senza interventi

			ovest di Torino. Promozione e sviluppo sociale, economico e infrastrutturale della zona attraverso la realizzazione di progetti, servizi e iniziative di finanziamento, accordi di programmazione negoziata e partenariato pubblico-privato	
--	--	--	---	--

Dato atto che l'analisi periodica al 31/12/2021 evidenzia che il Comune di Rivoli risulta detentore indiretto (per il tramite di società/organismi non rientranti nell'ambito soggettivo del Tusp ovvero della società quotata Smat Spa come richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con la vista Deliberazione n.110/2022/SRCPIE/PRSE) delle partecipazioni societarie rappresentate nel seguente elenco (Tabella 2);

TABELLA 2 – PARTECIPAZIONI INDIRETTE RILEVANTI EX TUSP				
DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ESITO RICOGNIZIONE
Acque Potabili Siciliane S.p.a. in liquidazione (Fallimento)	05599880829	0,000091% (Smat Spa)	Erogazione del servizio idrico integrato per n. 81 Comuni della Provincia di Palermo	Razionalizzazione: Liquidazione (Fallimento)
Aida Ambiente S.r.l.	09909860018	0,00047% (Smat Spa)	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato su incarico del gestore; gestione di rifiuti liquidi di qualunque genere e natura	Mantenimento senza interventi
Cidiu Servizi S.p.A.	06756810013	22,506% (Cidiu Spa)	Promozione ricerca, realizzazione, gestione di servizi, impianti e processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento e al trattamento di rifiuti urbani	Mantenimento senza interventi
Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,000005% (Smat Spa)	Costruzione e conduzione impianto di depurazione delle acque reflue	Razionalizzazione: Liquidazione
Mondo Acqua S.p.A.	02778560041	0,000045% (Smat Spa)	Gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni di Mondovì, Briglia, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì e Vicoforte	Mantenimento senza interventi
Nord Ovest Servizi S.p.A.	08448160013	0,000093% (Smat Spa)	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)	Mantenimento senza interventi
Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente -	07154400019	0,000031% (Smat Spa)	Gestione parco tecnologico ambientale	Mantenimento senza interventi

Environment Park S.p.A.				
Risorse Idriche S.p.A.	06087720014	0,00085% (Smat Spa)	Servizi di engineering nel settore idrico svolti per Smat Spa	Mantenimento senza interventi
Società Acque Potabili S.p.A. in liquidazione	11100280012	0,00044% (Smat Spa)	Gestione del servizio idrico integrato	Razionalizzazione: Liquidazione
S.M.A.T. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	07937540016	2,77% (Cidiu Spa)	Attività concorrenti a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 lett.f) L.36/1994	Mantenimento senza interventi

Considerato che, sebbene in ottemperanza ai citati “indirizzi” non siano state incluse nell’elenco per completezza si ritiene opportuno indicare che il Comune è altresì titolare di partecipazioni indirette nelle seguenti società per il tramite di enti rientranti essi stessi nel perimetro soggettivo del Tusp;

TABELLA 3 – PARTECIPAZIONI INDIRETTE IRRILEVANTI EX TUSP				
DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ESITO RICOGNIZIONE
Aida Ambiente S.r.l.	09909860018	7,84% (consorzi o Aida)	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato su incarico del gestore; gestione di rifiuti liquidi di qualunque genere e natura	Mantenimento senza interventi
T.R.M. Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.	08566440015	0,0041% (consorzi o Cados)	Gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa e dei connessi servizi di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti	Mantenimento senza interventi

Dato atto che tutti i dati rilevanti relativi alle partecipazioni dirette (Tabella 1) e indirette rilevanti (Tabella 2), incluso l’esito della rilevazione ai fini dell’eventuale assoggettamento a misure di razionalizzazione, trovano dettagliata e completa rappresentazione nell’allegato documento “*Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni – dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021*”, allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al modello pubblicato sul sito istituzionale della struttura di monitoraggio.

Dato altresì atto che, trattandosi di partecipazioni pulviscolari per le quali l’ente non detiene alcun potere di indirizzo diretto effettivo, con riferimento alle partecipazioni indirette detenute per il tramite della quotata Smat S.p.A. -società soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni soci per cui gestisce il servizio idrico integrato- esposte nella Tabella 2, si ritiene di indicare l’esito della rilevazione risultante dal bilancio consolidato al 31/12/2021 della stessa Smat S.p.A. omettendo la compilazione delle rispettive “*Schede di rilevazione*”.

Rilevato che, rispetto alla precedente delibera di revisione periodica al 31/12/2020, non vi sono variazioni nell’elenco delle partecipazioni detenute dal Comune di Rivoli al 31/12/2021 ad eccezione dell’inclusione, nella Tabella 2, delle partecipazioni indirette rilevanti detenute tramite Smat S.p.A. (società in house dei Comuni soci per cui gestisce il servizio idrico integrato) precedentemente omesse in ragione della misura pulviscolare e della carenza di un potere effettivo di indirizzo.

Ritenuto che, sebbene la Società non sia soggetta al controllo analogo, si ritiene opportuno indicare l’esito della rilevazione ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

MICHELINA BONITO il 22/12/2022 12:37:07 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Proposta di delibera di consiglio: 2022 / 67 del 19/12/2022

20, 2°co. Lett. d) Tusp, la valutazione di “mantenimento senza interventi” riferita alla partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l., assunta all’esito della ricognizione al 31/12/2019 e confermata in quella al 31/12/2020, debba essere nuovamente confermata in questa sede per le seguenti ragioni.

Rilevato che Zona Ovest di Torino S.r.l. è allo stato esente da razionalizzazione rientrando nel perimetro della disposizione eccezionale di cui all’art. 26 co. 7 Tusp in base al quale “*sono fatte salve fino al completamento dei relativi progetti le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997*”.

Considerato, a tal proposito, che:

- come argomentato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/06/2020, trattandosi di “soggetto responsabile” dell’attuazione dei patti territoriali “Generalista” e “Agricolo” per l’area metropolitana di Torino ancora attivo, Zona Ovest di Torino S.r.l. può accedere alla distribuzione delle risorse previste dall’art. 28 co.3 D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019;

- la disposizione in oggetto che, nel contesto delle precedenti revisioni periodiche, giustificava la scelta di mantenere la partecipazione, ha trovato completa attuazione negli esercizi successivi giusta approvazione della normativa secondaria disciplinante criteri, modalità e termini per la ripartizione, assegnazione e trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, e del relativo bando;

- Zona Ovest di Torino S.r.l. ha candidato nei termini previsti dal bando “*n. 2 progetti infrastrutturali pubblici promossi dai comuni di Collegno e Pianezza e n. 6 progetti di innovazione promossi da PMI*” per un valore complessivo di € 10.000.000, di cui € 500.000,00 saranno introitati dalla società in caso di esito positivo”;

- ad oggi non è possibile preventivare le tempistiche di definizione del procedimento amministrativo, tuttavia si segnala che in data 8/06/2022 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale Mise recante la nomina della commissione giudicatrice a cui è stato affidato incarico di valutare ammissibilità delle candidature e formazione della graduatoria finale.

Peraltro, attualmente la società svolge per conto dei Comuni soci un’importante attività di raccordo e consulenza specialistica in attuazione del P.N.R.R.; attività che, in base alle risultanze dei documenti di programmazione economica approvati (budget es. 2022), dovrebbe consentire a Zona Ovest di Torino S.r.l. di realizzare nell’esercizio in corso un sostanziale incremento dei ricavi.

Considerato che in forza di deliberazioni precedenti l’ente ha assoggettato razionalizzazione:

- “Millerivoli S.r.l.” di cui, avendo la società conseguito nel triennio 2017/2019 e nel triennio 2018/2020 un volume di ricavi inferiore al valore medio minimo di cui all’art. 20, 2°co. Lett.d) Tusp, rispettivamente, con Delibera n. 97 del 21/12/2020 e n. 86 del 21/12/2021 il Consiglio Comunale ha deciso il “mantenimento con interventi di razionalizzazione” nella fattispecie consistenti nell’attuazione di alcune misure dettagliate nel “*Piano di razionalizzazione*” contestualmente approvato;

- “Pracatinat S.c.p.A.” (oggi fallita) e “Villa Melano S.p.A.” (oggi cancellata dal Registro delle Imprese) di cui, in ragione delle condizioni di sostanziale dissesto e/o inattività, con separati provvedimenti era stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione.

Considerata, conseguentemente, la necessità di riferire in merito all’attuazione delle misure di razionalizzazione precedentemente approvate con riferimento alle tre società partecipate sovra menzionate e, dunque, di approvare la “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione*” ai sensi dell’art. 20 Tusp.

Vista la “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione*” predisposta dall’Ufficio e che, unitamente alle “*Schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione*”, costituisce l’allegato B alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale.

Rilevato, con specifico riferimento alla situazione di Millerivoli S.r.l., che nella “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione*”, si evidenzia che:

- in termini di ricavi conseguiti, i risultati degli esercizi 2021 e 2022 (allo stato, verosimilmente definitivi) si allineano con quanto previsto nei rispettivi budget e nello stesso piano di razionalizzazione e collocano la performance della società in un trend positivo consolidato in costante aumento;

- l’attuazione delle misure di razionalizzazione, in base ai dati pubblicati nella relazione, ha dato luogo a una serie di criticità già

segnalate dall'Ufficio nel corso dell'esercizio e riassunte nella "Relazione";
-all'interno del D.U.P. 2023/2025, approvato con deliberazione n. 38 del 18/07/2022, il Consiglio Comunale ha assegnato a Millerivoli S.r.l. specifici indirizzi/obiettivi gestionali per il triennio a venire;
-con la collaborazione dell'organo amministrativo della società, le suddette linee di indirizzo sono state più dettagliatamente declinate nella versione del "Piano" riportata nella "Relazione".

Ritenuto che, alla luce del contenuto della citata "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione" e dei dati esposti nel bilancio al 31/12/2021, la valutazione di "mantenimento con interventi di razionalizzazione" riferita alla partecipazione nella società Millerivoli S.r.l. e assunta all'esito delle precedenti ricognizioni debba essere confermata posto che, sebbene nel triennio 2019/2021 e, in particolare, nell'esercizio 2021, il conto economico del bilancio d'esercizio esponga un ammontare di ricavi inferiore al valore medio di cui all'art. 20, 2° co. Lett.d) Tusp, possono essere tuttora condivise le valutazioni di conformità all'interesse pubblico già espresse nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 21/12/2021 e ribadite nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2021.

Dato atto che la procedura liquidatoria di "Villa Melano S.p.A." è stata definita giusta approvazione del bilancio finale di liquidazione in data 29/12/2021 e successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 14/02/2022.

Sentito il parere della Competente II^ Commissione Consiliare Intersettoriale per la programmazione economica e l'organizzazione delle risorse umane e strumentali.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 co. 1 L. 241/1990 e s.m.i..

Visti gli artt. 20, co. 3 D. Lgs. 175/2016 e 22 lett. d-bis) D.Lgs. 33/2013 e preso atto degli adempimenti informativi e pubblicitari ivi previsti.

Visto l'art. 42, co. 2, D. Lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lett. e); l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

Si propone che il Consiglio Comunale di Rivoli

DELIBERI

- 1) Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 del Comune di Rivoli richiamando il contenuto delle Tabelle 1, 2 e 3 riportate in premesse e delle informazioni di dettaglio contenute nelle "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni – dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021", allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che la revisione periodica di cui al punto 2) costituisce aggiornamento della revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 delle partecipazioni possedute al 23/09/2016 e, da ultimo, della revisione ordinaria ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 delle partecipazioni possedute al 31/12/2020, come approvate da rispettive deliberazioni consiliari indicate in narrativa.
- 4) Di approvare, con riferimento alle partecipazioni nelle società "Millerivoli S.r.l.", "Villa Melano S.p.A." e "Pracatinat S.c.p.A.", già oggetto di precedenti provvedimenti, la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

piano di razionalizzazione”, costituisce l'allegato B alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale.

- 5) Di demandare alla Giunta Comunale, con riferimento alla partecipazione nelle società “Millerivoli S.r.l.” e “Pracatinat S.c.p.A.”, il controllo, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle misure di razionalizzazione previste.
- 6) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario la trasmissione della presente deliberazione alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro di cui all'art. 15 D. Lgs. 175/2016 e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, nonché l'ostensione della stessa sul sito istituzionale dell'ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 lett. d-bis) D. Lgs. 33/2013.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della 2^a Commissione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Funzionario P.O del Servizio Bilancio e Contabilità per il Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari assente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale ;

Illustra il Vice Sindaco e Assessore alle Partecipate, Adduce Laura, che si sofferma sulle motivazioni , criteri e condizioni per la razionalizzazione periodica della partecipazioni prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 .

Il Consigliere Errigo chiede un aggiornamento della situazione della società Millerivoli srl, partecipata totalmente dal Comune di Rivoli, quale socio unico, che ha conosciuto, nel corso dell'esercizio 2022, un mutamento dell'organo esecutivo che non è stato reso noto ai Consiglieri, quanto a motivazioni, e chiede all'assessore competente di indicare gli obiettivi assegnati alla società nella finalità di raggiungere la soglia del fatturato di un milione di euro necessaria a sottrarla alla procedura di razionalizzazione.

L'assessore ribadisce che gli obiettivi non si discostano da quelli assegnati nell'anno precedente e che possono riassumersi nella necessità di provvedere all'ammodernamento dei parchimetri, in sostituzione degli attuali ormai obsoleti e di conferire in gestione nuove aree a parcheggi in modo da aumentare il fatturato annuo. Cita tra le aree quella di via Montalcini.

Interviene il Sindaco per quanto riguarda il parcheggio di via Montalcini, spiegando che al Presidente della società Millerivoli è stato dato indirizzo per acquisire tutte le informazioni utili che possano stabilire, con sufficiente certezza, l'ammontare della spesa necessaria per la gestione del citato parcheggio pubblico.

Seguono gli interventi degli altri consiglieri la registrazione dei quali è depositata agli atti.

Con 12 voti favorevoli , 10 voti contrari (Arras, Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Dilonardo, Errigo, Garrone, Mastella, Milani), 2 astenuti (Cogliandro, Garzone), espressi in forma palese su 24 presenti e 22 votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 D.LGS. N. 175/2016 RIFERITA AL 31/12/2021”**

Successivamente il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla immediata eseguibilità della deliberazione e accerta che l'esito della votazione come di seguito:

12 voti favorevoli , 10 voti contrari (Arras, Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Dilonardo, Errigo, Garrone, Mastella, Milani), 2 astenuti (Cogliandro, Garzone), espressi in forma palese su 24 presenti e 22 votanti,

non consente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile nel rispetto del quorum richiesto dall'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00.

Deliberazione n. 67 del 19/12/2022

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. **14** del **19.12.2022**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA